

COMUNE DI SARTEANO



**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione C.C. N. 40 DEL 16.06.2009

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e criteri d'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di proprietà comunale, in attuazione della Legge Regionale Toscana n. 6 del 3 gennaio 2005 e successive modifiche e integrazioni.
2. la gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tende alla realizzazione delle finalità istituzionali di promozione e sviluppo della pratica sportiva attraverso la valorizzazione delle forme associative presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Finalità

1. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione di campagne e iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'attività motoria al fine del raggiungimento del benessere psico-fisico e perseguendo obiettivi finalizzati all'etica sportiva, affinché il cittadino si distingua per lealtà, correttezza, impegno sociale e pertanto vengano esaltate le qualità morali presenti nell'ambito sportivo.
2. L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei suddetti principi.
3. Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, verso i diversamente abili, gli anziani e i giovani e promuovendo attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
4. L'uso pubblico degli impianti sportivi comunali è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a valorizzare il sistema di risorse rinvenibili sul territorio ai fini della promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa ed educativa.
5. L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 Individuazione degli impianti

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:

- A) Impianti sportivi di rilievo comunale, destinati ad accogliere manifestazioni ed attività sportiva agonistica e non agonistica;
- B) Palestra scolastica destinata, in via prioritaria, all'attività motoria curriculare della scuola e, nelle restanti fasce orarie, alle attività sportive della collettività.

Art. 4 **Forme di gestione**

Gli impianti sportivi di cui all'art. 3 possono essere gestiti nei modi che seguono:

- a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate o costituite dallo stesso Comune;
- b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, affiliate a federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento;
- c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 6 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

Art. 5 **Affidamento in gestione**

1. Qualora l'Amministrazione Comunale, con apposita Delibera di Consiglio esprima la volontà di affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi, il Responsabile del Settore competente provvede all'approvazione di apposito bando di selezione, da rendere noto mediante pubblicazione all'Albo pretorio e nelle forme previste dalla normativa vigente, in relazione alla rilevanza economica degli impianti stessi;
2. Nel bando di selezione sono specificati modalità e termini entro i quali società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali interessate dovranno presentare i progetti di gestione, nonché i criteri di valutazione adottati ed il punteggio massimo attribuito per ciascuno di essi.
3. Nel bando sono indicati altresì la durata dell'affidamento in gestione, che non può superare il limite massimo di dieci anni ed il massimo contributo concesso a sostegno della gestione, nonché i reciproci diritti ed obblighi delle parti.

Art. 6 **Criteri di selezione del contraente**

1. La selezione del soggetto gestore avviene con attribuzione di priorità riferita ai criteri di seguito elencati:
 - radicamento sul territorio comunale, nel bacino di utenza dell'impianto;
 - promozione dell'attività sportiva giovanile;
 - progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
 - diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
 - qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
 - affidabilità economica;
 - progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
 - valutazione della convenienza economica dell'offerta.
2. Qualora si richieda l'effettuazione, da parte del gestore, di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione sarà valutata la qualità del progetto di manutenzione/ristrutturazione.

Art. 7
Norme generali sulla vigilanza

1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento e degli atti di affidamento.
2. Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e degli atti di affidamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori. Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale.
4. Il gestore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione comunale il bilancio annuale della Società di gestione.
5. La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.
6. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di esercitare i propri poteri di verifica e vigilanza, nei limiti e con le modalità previste in convenzione.

Art. 8
Accesso agli impianti

1. L'accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti aventi sede sociale nel territorio comunale.
I soggetti di cui sopra, interessati all'utilizzo dell'impianto devono farne richiesta al gestore il quale compatibilmente con gli spazi ne autorizza l'utilizzo.
2. Gli impianti potranno anche essere concessi in uso ad associazioni e gruppi non aventi sede a Sarteano, alle seguenti condizioni:
 - pagamento dell'eventuale canone di utilizzo previsto;
 - compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;Gli utilizzi temporanei da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive dovranno essere concessi da parte del gestore previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Il gestore deve presentare all'Amministrazione Comunale, entro i termini previsti in convenzione, il calendario dettagliato delle attività e gli orari di utilizzo dell'impianto.
4. Il gestore, anche per le attività non proprie, garantisce l'apertura e la chiusura dell'impianto facendosi carico dei relativi oneri.

Art. 9
Disponibilità degli impianti da parte del Comune

Il Comune ha facoltà di disporre sempre, pienamente e liberamente degli impianti gestiti direttamente o che saranno dati in gestione a terzi per consentire manifestazioni cittadine o comunali, ovvero organizzate dal Comune di Sarteano in collaborazione con altri Enti pubblici e privati e/o patrocinate prevedendo un eventuale rimborso spese.

Art. 10
Pulizie

Il gestore garantisce la pulizia, l'ordine ed il decoro dei locali e delle pertinenze dell'impianto, sostenendo i costi del personale utilizzato.

Art. 11
Oneri di manutenzione

1. Sono a carico del gestore le spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, mentre le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale.
2. Al gestore è fatto divieto di compiere opere di manutenzione straordinaria o migliorie strutturali, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. Ove si rendessero necessari interventi urgenti di manutenzione straordinaria a strutture e/o impianti ascrivibili alla competenza del Comune di Sarteano, il gestore è tenuto a darne tempestivo avviso al Comune medesimo.

Art. 12
Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo dei propri Uffici. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente, senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo ed ogni luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.
2. Gli uffici preposti hanno libero accesso agli impianti.

Art. 13
Sospensione delle concessioni

1. L'Amministrazione può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio competente.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 14
Orari e tariffe

1. Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti annualmente prima dell'inizio delle attività su proposta dei gestori con obbligo di comunicazione all'Amministrazione Comunale.
2. L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.
3. Le tariffe sono stabilite in accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 15
Regole per l'uso degli impianti

L'Amministrazione Comunale, sulla base di specifiche indicazioni dell' Ufficio Tecnico competente, può emanare specifiche norme per l' uso dei singoli impianti sportivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:

- salvaguardia delle superfici di gioco;
- contenimento dei consumi energetici;
- criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
- installazione di strutture ai fini pubblicitari.

Art. 16
Responsabilità dei gestori

1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti e i soggetti affidatari degli stessi sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.
2. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
3. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.
4. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti dei gestori per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi, come per danni arrecati a persone e cose. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

Art. 17
Revoca assegnazione impianti

1. La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dall'Amministrazione per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Art. 18
Revoca accesso agli impianti

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dall'Amministrazione per:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole del presente regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art. 19
Contributi per la promozione dello sport

1. Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Sarteano.
2. Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico-finanziaria di bilancio, potrà erogare, ai soggetti di cui al precedente comma, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.
3. Per la concessione di contributi, si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative:
 - attività svolta;
 - radicamento nel territorio;
 - progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva;
 - qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori, allenatori;
 - diffusione della pratica tra giovani, anziani, diversamente abili.

Art. 20
Decorrenza e abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni comunali in vigenti in materia.

Art. 21
Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.